

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. - Presidente

Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di LOCRI;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

lette le conclusioni del Procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 5 gennaio 2020, resa ex articolo 444, cod. proc. il Tribunale di Locri ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro ottocento di ammenda, in ordine al reato di cui all'articolo 186, comma 2 lettera b) C.d.S., sospendendo la pena ex articolo 165 c.p., subordinatamente alla prestazione di attivita' retribuita a favore della collettivita', per la durata di mesi sei.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quale fa valere la violazione della legge processuale penale e della legge penale, per avere il giudice sospeso la pena ex articolo 165 c.p., sulla base della considerazione che l'imputato aveva gia' goduto del beneficio in precedente occasione, incorrendo in evidente errore, posto la proposta di applicazione concordata della pena, accettata dal pubblico ministero, era subordinata alla sua sostituzione con i lavori di pubblica utilita' e non alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilita'. Trattandosi di due misure l'una alternativa all'altra e fra loro incompatibili, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ex articolo 23, comma 8 Decreto Legge 137/2020, il Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita' e contestuale concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di istituti incompatibili.

4. Il ricorso deve essere accolto

5. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, infatti, che gli istituti della

conversione della pena con il lavoro di pubblica utilita' e della sospensione condizionale sono tra loro incompatibili (cfr. sez. 4 n. 10939 del 20/2/2014, P.G. in proc. Caneo, Rv. 259130; n. 30365 del 2/7/2015, P.G. in proc. Zuncheddu, Rv. 264324). Mentre, la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 186, c. 9-bis, C.d.S. implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilita' tra i due istituti (cfr. sez. 3 n. 20726 del 7/11/2012, Cinciripini, Rv. 254996; Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020, Caltis, Rv. 280086).

6. Se, dunque, l'accordo fra le parti in ordine all'applicazione della pena viene subordinato alla sostituzione della medesima con il lavoro di pubblica utilita', come previsto dall'articolo 186, comma 9 bis C.d.S., la decisione pronunciata ex articolo 444 c.p.p. che diversamente disponga la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 165 c.p., subordinandola alla prestazione del lavoro di pubblica

utilita', incorre nel vizio di difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, ricorribile per cassazione ex articolo 448, comma 2 bis c.p.p..

7. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Locri.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri.